

NOTA INFORMATIVA 7/2026:

LEGGE DI BILANCIO 7: ALTRE MISURE PER IL REDDITO D'IMPRESA

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta;
2. Eliminazione del frazionamento delle plusvalenze su beni strumentali e partecipazioni;
3. Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa;
4. Cessione azioni proprie, tassazione piani di stock option e deducibilità marchi per IAS adopter.

La Legge di Bilancio 2026 ripropone l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta con imposta sostitutiva del 10%; elimina la possibilità rateizzare la tassazione delle plusvalenze su vendite di beni e cambia i criteri fiscali di valutazione e deducibilità delle perdite su obbligazioni e altri titoli. Completano il quadro nuove regole sulle operazioni relative alle azioni proprie, sui piani di incentivazione del personale legati al valore delle azioni e, per le società che adottano i principi contabili internazionali, sulla deducibilità di marchi, avviamento e altre attività immateriali.

1. Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta

È stata riproposta la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d'imposta mediante un'imposta sostitutiva del 10% calcolata sul valore contabile della riserva risultante dal bilancio.

In assenza di affrancamento, la distribuzione di tali riserve comporta la tassazione in capo alla società ai fini IRES e IRAP. Con l'affrancamento le riserve vengono "liberate" e possono essere distribuite senza ulteriori oneri fiscali per la società, restando ferma la tassazione in capo al socio (in linea generale, esenzione del 95% per soci società di capitali e imposta sostitutiva del 26% per soci persone fisiche).

L'opzione può essere esercitata anche parzialmente e riguarda le riserve esistenti nel bilancio al 31.12.2024, affrancabili nei limiti dell'importo che residua al 31.12.2025. L'imposta è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025 ed è versata in quattro rate annuali.

In caso di assegnazione agevolata dei beni ai soci o di trasformazione in società semplice, va considerato che sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'operazione si applica un'imposta del 13%, spesso più conveniente in quanto produce effetti anche in capo ai soci, generando un risparmio fiscale sulla quota di utili attribuita a seguito dell'uscita dei beni dal patrimonio sociale. Tale scelta assume particolare rilievo soprattutto nei casi in cui, anche alla luce delle modifiche alla tassazione dei dividendi introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (cfr. informativa 4-2026), non trovi applicazione l'esenzione del 95% sugli utili percepiti da società di capitali.

2. Eliminazione del frazionamento delle plusvalenze su beni strumentali e partecipazioni

Le plusvalenze realizzate, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026 per i soggetti con bilanci "solari"), sulla vendita di beni strumentali, beni patrimoniali e partecipazioni senza requisiti PEX, concorrono alla formazione del reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate.

Viene quindi meno, nella generalità dei casi, la precedente facoltà di rateizzare la plusvalenza fino a cinque periodi d'imposta, se il bene era posseduto da almeno tre anni.

Resta possibile la rateizzazione fino a cinque anni esclusivamente per:

cessione di azienda o ramo d'azienda, se posseduti da almeno tre anni;

cessione dei diritti alle prestazioni dell'atleta da parte di società sportive professionistiche, se posseduti da almeno due anni, con tassazione frazionata nei limiti del corrispettivo in denaro e imponibilità immediata della quota residua.

Ai fini degli acconti 2026, l'imposta di riferimento va determinata come se le nuove disposizioni fossero già applicabili.

3. Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa

Per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali (OIC) è stata modificata la disciplina fiscale relativa alla valutazione di obbligazioni e titoli in serie o di massa, sia se iscritti nell'attivo circolante sia tra le immobilizzazioni finanziarie.

In particolare, con riferimento ai titoli iscritti nell'attivo circolante (art. 94 TUIR), ai fini della determinazione del valore minimo:

- per i titoli negoziati in mercati regolamentati rileva la media aritmetica dei prezzi dell'ultimo semestre;
- per gli altri titoli si considera l'eventuale decremento desunto dall'andamento del mercato telematico delle obbligazioni italiano (MOT) nell'ultimo semestre.

Con riferimento invece ai titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (art. 101 TUIR), le minusvalenze sui titoli negoziati in mercati regolamentati sono deducibili entro il limite calcolato sulla media dei prezzi dell'ultimo semestre.

4. Cessione azioni proprie, tassazione piani di stock option e deducibilità marchi per IAS adopter

Con effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, sono previste le seguenti misure:

- a. tassazione della differenza tra il corrispettivo di cessione e il costo di acquisto delle azioni proprie;
- b. in riferimento ai piani di incentivazione dei dipendenti, la deducibilità del costo non segue la contabilizzazione per competenza, ma è rinviata al momento dell'assegnazione del premio, sia:
 - in azioni (regola già introdotta dalla Legge di Bilancio 2025);
 - in denaro nei piani *cash settled/phantom stock* (premi monetari legati al valore delle azioni) (novità della Legge di Bilancio 2026);
- c. per i soli soggetti IAS adopter, deducibilità di marchi, avviamento e intangibili a vita utile indefinita entro il limite di 1/18 del valore, a partire dall'esercizio di imputazione a Conto economico.